Gazzetta ufficiale

L 197

delle Comunità europee

28° anno 27 luglio 1985

Edizione in lingua italiana

Legislazione

| Sommario | I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità | |
|----------|---|----|
| | * Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei | 1 |
| | * Regolamento (CEE) n. 2089/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all'importazione per le uve secche | 10 |
| | Regolamento (CEE) n. 2090/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala | 12 |
| | Regolamento (CEE) n. 2091/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto | 15 |
| | Regolamento (CEE) n. 2092/85 della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche | 17 |
| • | Decisione n. 2093/85/CECA della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica la decisione n. 3302/81/CECA relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti | 19 |
| | Regolamento (CEE) n. 2094/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto | 21 |
| | Regolamento (CEE) n. 2095/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5. | 23 |
| | Regolamento (CEE) n. 2096/85 della Commissione, del 25 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate | 26 |
| | | |

(segue)

| | * Rettifica del regolamento (CEE) n. 1736/85 del Consiglio, del 4 giugno 1985, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali |
|------------------|--|
| | Rettifiche |
| | Regolamento (CEE) n. 2106/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine |
| | Regolamento (CEE) n. 2105/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso |
| | Regolamento (CEE) n. 2104/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 42 |
| | Regolamento (CEE) n. 2103/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero |
| | Regolamento (CEE) n. 2102/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate |
| | Regolamento (CEE) n. 2101/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate |
| | Regolamento (CEE) n. 2100/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato |
| | Regolamento (CEE) n. 2099/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali |
| | Regolamento (CEE) n. 2098/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali |
| Sommario (segue) | Regolamento (CEE) n. 2097/85 della Commissione, del 25 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/85 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1985

relativo ai Programmi integrati mediterranei

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 127 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che è necessariò realizzare un'azione comunitaria specifica a beneficio delle regioni meridionali della Comunità nella composizione attuale; che l'azione, di durata limitata, deve avere l'obiettivo di migliorare le strutture socio-economiche di queste regioni, in particolare della Grecia, per permettere di adattarsi, nelle migliori condizioni possibili, alla nuova situazione creatasi in seguito all'allargamento;

considerando che l'economia greca deve far fronte ad alcuni importanti adeguamenti strutturali;

considerando che occorre tener conto dei risultati e dell'importanza degli interventi settoriali già in atto; che è necessario, alla luce dell'esperienza acquisita, prevedere un'importazione programmata e pluriennale degli interventi nazionali e comunitari in queste regioni; che è utile elaborare autentici programmi di sviluppo integrato, concepiti e attuati ai livelli geografici pertinenti per migliorare la situazione socio-economica delle regioni interessate;

considerando che questi programmi, in funzione dei vincoli e delle particolari possibilità delle varie regioni, devono offrire una risposta globale alla diversità dei problemi che gravano sulle regioni in causa e perseguire tre obiettivi, cioè lo sviluppo, l'adeguamento, nonché il sostegno all'occupazione ed ai redditi;

considerando che le azioni previste da questi programmi sono interdipendenti e complementari tra di loro e riguardano tutti i settori dell'attività economica, in particolare l'agricoltura e la pesca; che esse mirano in particolare a potenziare le piccole e medie imprese industriali o commerciali, e ad incoraggiare nuove attività del settore terziario atte a contribuire alla soluzione dei problemi occupazionali; che esse prendono in considerazione le ampie prospettive offerte dalle nuove tecnologie; che esse permettono di rafforzare gli impianti del settore energetico, i sistemi di comunicazione e di formazione, la tutela dell'ambiente e le infrastrutture in genere;

considerando che queste azioni sono collegate alle azioni già effettuate nell'ambito della politiche sociostrutturali, in particolare della politica comunitaria di sviluppo regionale, delle politiche settoriali specifiche, che continueranno ad essere applicate come di consueto alle stesse regioni; che le azioni previste devono rafforzare o completare le azioni già finanziate con gli stanziamenti e i fondi strutturali esistenti;

considerando che occorre concepire questi programmi come un'azione comunitaria specifica di una durata massima di sette anni, e consentire un miglior coordinamento di tutti gli strumenti finanziari di carattere strutturale;

considerando che è necessario conciliare, nella realizzazione di questi programmi, l'esigenza di flessibilità, per poter venire incontro ai bisogni reali delle regioni interessate, e l'esigenza di rigore, per assicurare il rispetto delle condizioni effettivamente connesse all'aiuto comunitario; che occorre dunque delegare alla Commissione, in un contesto orientativo nettamente definito, responsabilità di gestione e di esecuzione ed assicurare l'applicazione di rigorosi parametri di valutazione, di controllo e di presentazione dei risultati.

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 15. 7. 1985.

⁽²⁾ Parere reso il 29 maggio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Definizione dei Programmi integrati mediterranei

Articolo 1

- 1. È prevista un'azione comunitaria specifica a beneficio delle regioni meridionali della Comunità nella composizione attuale. Questa azione ha l'obiettivo di migliorare le strutture socio-economiche di queste regioni, in particolare della Grecia, per permettere loro di adattarsi, nelle migliori condizioni possibili, alla nuova situazione creata dall'allargamento. Questa azione è esercitata attraverso la partecipazione della Comunità alla realizzazione di Programmi integrati mediterranei, in seguito denominati PIM, di una durata massima di sette anni, presentati alla Commissione,
- 2. Le regioni e le zone che beneficiano dei PIM sono indicate nell'allegato I.

Articolo 2

- 1. I PIM consistono in azioni pluriennali, coerenti tra di loro e coerenti con le politiche comuni, le quali contribuiscono al perseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 1.
- 2. Le azioni rigurdano in particolare taluni investimenti nel settore produttivo, la realizzazione di infrastrutture, nonché la valorizzazione delle risorse umane.
- 3. Le azioni riguardano i diversi settori dell'attività economica:
- l'agricoltura, la pesca e le attività collegate, comprese le industrie agroalimentari,
- l'energia,
- l'artigianato e l'industria, compresi l'edilizia e i lavori pubblici,
- i servizi, compreso il turismo,
- 4. Un elenco di queste azioni figura nell'allegato II.

Articolo 3

Per contribuire alla realizzazione dei PIM, si può ricorrere ai mezzi di finanziamento seguenti:

- risorse aggiuntive specifiche;
- il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, in seguito denominati Fondi;

— i prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) su risorse proprie e su risorse del nuovo strumento comunitario (NSC).

L'utilizzazione delle risorse aggiuntive specifiche avviene conformemente al presente regolamento.

L'utilizzazione dei Fondi avviene nel rispetto delle norme proprie di ciascuno di questi mezzi di finanziamento, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissione e di precedenza e i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 4

- 1. L'elaborazione e la realizzazione dei PIM, delle politiche comuni e delle altre azioni comunitarie applicabili alle regioni mediterranee interessate avvengono in modo da assicurare la loro coerenza reciproca. In particolare le azioni di carattere agricolo, condotte nell'ambito dei PIM, restano compatibili con gli obiettivi generali di controllo della produzione definiti nella politica agricola comune.
- 2. Le azioni oggetto dei PIM debbono essere complementari tra di loro ed adeguate alle caratteristiche delle varie regioni e zone, in modo da assicurare l'integrazione dei mezzi nazionali e comunitari da mettere in atto.
- 3. Le azioni avviate nell'ambito dei PIM non possono modificare le condizioni di concorrenza contravvenendo ai principi del trattato in materia. Esse devono quindi essere conformi in particolare ai principi di coordinamento dei regimi generali di aiuto a finalità regionale.

TITOLO II

Adozione e realizzazione dei PIM

Articolo 5

- 1. Entro la fine del 1986, la Francia, la Grecia e l'Italia presentano alla Commissione i PIM ai fini del loro cofinanziamento da parte della Comunità.
- 2. I PIM sono elaborati all'opportuno livello geografico dalle autorità regionali o dalle altre autorità designate da ciascuno stato membro interessato. Il loro contenuto è precisato nell'allegato III.
- 3. La Commissione è informata dagli stati membri interessati della preparazione dei vari PIM.
- 4. La Commissione mette a disposizione degli stati membri che lo desiderino, la livello ritenuto utile, l'aiuto tecnico necessario. Lo stato membro interessato e la Commissione definiscono di concerto la natura e le modalità dell'aiuto.

Articolo 6

1. La Commissione esamina i PIM onde determinare :

- la loro conformità con il presente regolamento;
- le azioni che saranno oggetto di un contributo finanziario della Comunità.
- 2. L'entità del contributo comunitario ai PIM tiene conto in primo luogo degli effettivi fabbisogni delle diverse regioni e delle loro condizioni di sviluppo economico e sociale; le regioni più sfavorite e le regioni più toccate dalle conseguenze dell'allargamento devono beneficiare della priorità degli sforzi.

Si tiene altresì conto:

- della qualità delle azioni secondo i criteri applicati di consueto dai Fondi, in particolare in termini di produttività, occupazione e reddito;
- dell'importanza dello sforzo consentito nell'ambito del PIM da parte dello stato membro, commisurato ai suoi obblighi di bilancio e al reddito nazionale pro capite;
- della coerenza del dispositivo di coordinamento e di mobilitazione delle inizative nella zona interessata dai PIM;
- della pertinenza degli strumenti comunitari, aiuti o prestiti nei confronti delle azioni; i mezzi finanziati impegnati devono essere adeguati alle finalità di queste azioni.

Articolo 7

- 1. È istituito un comitato consultivo dei Programmi integrati mediterranei, in seguito denominato « comitato ». Esso definisce il proprio regolamento interno. Il comitato si compone di rappresentanti degli stati membri ed è presieduto dalla Commissione. La BEI è rappresentata in sede di comitato.
- 2. Il progetto di programma proposto dalla Commissione per ciascun PIM è sottoposto al comitato consultivo che esprime il suo parere con votazione e maggioranza qualificata.

Tale votazione ha luogo entro due mesi dalla presentazione del progetto al comitato consultivo.

Il programma è approvato dalla Commissione alla scadenza di tale termine.

Se il parere del comitato è negativo, la Commissione modifica il suo progetto iniziale, tenendo conto del parere del comitato consultivo.

La proposta modificata è sottoposta al comitato consultivo. Entro un mese da questa seconda trasmissione, la Commissione decide infine l'attuazione del programma.

3. In deroga alle disposizioni che disciplinano la composizione, il ruolo e il funzionamento dei comitati istituiti nell'ambito del FESR e del FEAOG, ai fini

dell'attuazione dei Programmi integrati mediterranei la Commissione, previa consultazione del comitato in conformità dei paragrafi 1 e 2, approva ogni PIM e adotta il contributo finanziario a titolo dei Fondi precitati.

- 4. Nel caso di un contributo finanziario in applicazione del Fondo sociale, la Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 124 del trattato, conformemente alle disposizioni che disciplinano le sue competenze ed il suo funzionamento; la Commissione adotta poi il contributo finanziario in applicazione di questo Fondo.
- 5. Il comitato viene informato regolarmente dell'esecuzione dei PIM secondo le condizioni previste all'articolo 18.
- 6. Le decisioni della Commissione per l'approvazione dei programmi sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano i prestiti su risorse proprie della BEI o su risorse NSC, la Commissione e la Banca provvedono, durante la preparazione e l'attuazione dei PIM, al coordinamento necessario ad assicurare la coerenza dei contributi finanziari comunitari ai PIM.

Articolo 9

Per ogni PIM è istituito di comune accordo tra la Commissione e lo stato membro interessato un comitato amministrativo. Il comitato assiste lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità da esso designata ai fini dell'esecuzione del PIM. La BEI è rappresentata in sede di comitato amministrativo.

L'applicazione dei PIM si articola mediante contratti di programma tra le parti interessate (Commissione, stati membri, autorità regionali o qualsiasi altra autorità designata dallo stato membro), che definiscono i loro impegni rispettivi.

Il contenuto dei contratti di programma è precisato nell'allegato IV.

I contratti di programma sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

Articolo 10

1. Il contributo finanziario del bilancio della Comunità alla realizzazione dei PIM è assicurato da:

- un contributo dei Fondi pari a 2,5 miliardi di ECU;
- un ulteriore sforzo del bilancio pari a 1,6 miliardi di ECU.

Questi importi ritenuti necessari si applicano per tutti i PIM nell'ambito delle disposizioni di bilancio in vigore, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e 12.

- 2. L'ammontare dei prestiti di cui potrebbero fruire i PIM durante il periodo di 7 anni è stimato a 2,5 miliardi di ECU.
- 3. I PIM presentati dalla Grecia beneficiano, ai sensi del paragrafo 1, di 2 miliardi di ECU.

Articolo 11

1. Gli stanziamenti annui di bilancio dei Fondi assicurano, per il periodo 1986-1992, il contributo finanziario proveniente dai Fondi e previsto all'articolo 10, paragrafo 1.

Nell'ambito delle disposizioni finanziarie che li disciplinano e fatto salvo l'articolo 7, i Fondi continuano a funzionare normalmente sulla base di una politica regionale applicabile nell'intera Comunità, conformemente alla regolamentazione in vigore. Gli aumenti in termini reali che si applicano ai Fondi durante il periodo in questione contribuiscono al finanziamento dei PIM, senza incidere negativamente sui trasferimenti di questi Fondi verso altre regioni prioritarie o meno prospere.

2. Una speciale linea di bilancio intitolata « Programmi integrati mediterranei — apporto supplementare » è dotata, nell'ambito della procedura annua di bilancio, di stanziamenti dissociati, corrispondenti all'ulteriore sforzo di bilancio di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 12

1. Nella misura in cui il contributo finanziario ai PIM è assicurato tramite i Fondi, questo contributo è concesso secondo le forme previste nelle disposizioni che disciplinano ciascun Fondo, senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 2.

I contributi dell'FSE e del FESR si ispirano in particolare alle priorità riconosciute per le azioni integrate. Nell'ambito del presente regolamento, senza pregiudizio dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, nell'ambito delle risorse di bilancio del FEAOG, sezione orientamento, i provvedimenti decisi nel settore agricolo a seguito dell'esame dei PIM rivestono il carattere di un'azione comune ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70 (1) quando seguono le stesse condizioni di eliggibilità e di concessione del contributo, tranne quelle relative ai limiti fisici ed i costi unitari, delle misure della stessa natura in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- 2. Le risorse della linea di bilancio speciale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere utilizzate in particolare per:
- a) rendere possibile un finanziamento comunitario al di là dei limiti fissati dalle disposizioni che disciplinano i Fondi;
- b) intervenire anche al di là del campo di applicazione geografica dei Fondi, senza essere limitati dalle restrizioni qualitative e quantitative ad essi inerenti;
- c) concedere aiuti rimborsabili, miranti al finanziamento di investimenti nel settore produttivo.
- 3. I prestiti su risorse proprie della BEI e su risorse NSC sono concessi secondo i criteri e le procedure specifiche in uso per questi contributi.

Articolo 13

Il tasso d'intervento comunitario nel finanziamento delle azioni selezionate nell'ambito dei PIM non può superare il 70 % del costo totale del progetto o dell'azione, indipendentemente dalla forma dei contributi finanziari. Tuttavia, in caso di insfrastrutture aventi un interesse particolare nell'ambito di un PIM presentato dalla Grecia e che beneficiano di un finanziamento parziale in forma di prestiti, il tasso d'intervento comunitario può superare il 70 %.

Nel caso della Francia e dell'Italia il tasso del finanziamento comunitario calcolato sulla base delle sovvenzioni di bilancio non deve superare di più di 10 punti i limiti massimi applicati nei suddetti paesi in applicazione delle regole dei Fondi.

Per quanto riguarda le operazioni in Italia o in Francia, non disciplinate da uno dei regolamenti relativi ai Fondi strutturali, la sovvenzione in applicazione dei PIM non supera il massimale in vigore per il regolamento del Fondo regionale.

Se la percentuale del finanziamento comunitario calcolata sulla base delle sovvenzioni di bilancio supera i massimali in vigore ai sensi dei regolamenti dei Fondi esistenti, questo superamento può essere ottenuto solamente a partire dalla risorsa di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 14

Per quanto riguarda i contributi provenienti dai Fondi, gli impegni di bilancio, gli anticipi e i pagamenti sono effettuati, per la parte che li riguarda, secondo le modalità proprie a ciascuno strumento finanziario.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Articolo 15

- 1. I contributi provenienti dalla linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere accordati solo per il finanziamento delle spese effettuate dopo la presentazione dei PIM.
- 2. Gli impegni di spese relativi alla linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono effettuati entro i limiti delle disponibilità di bilancio, in quote annue. La prima quota viene concessa immediatamente dopo l'adozione della decisione di contributo della Commissione. L'impegno delle successive quote annue è effettuato in funzione dello stato di avanzamento dei PIM.
- 3. Questi impegni possono dar luogo ad anticipi fino al 50 % del loro importo.

Articolo 16

- 1. Le domande di pagamento a titolo della linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dallo stato membro, dall'autorità regionale o da qualsiasi altro organo designato dallo stato, comprese eventualmente le persone fisiche o giuridiche citate esplicitamente nei contratti di programma di cui all'articolo 9 in qualità di beneficiari di un contributo comunitario; le domande sono corredate di un certificato attestante l'effettiva esecuzione delle operazioni e l'esistenza di documenti giustificativi particolareggiati; esse contengono le indicazioni seguenti:
- natura delle operazioni oggetto della domanda di pagamento;
- attestazione del fatto che le operazioni suddette sono state realizzate in conformità dei PIM;
- natura ed importo delle spese effettuate per tali operazioni nel periodo oggetto della domanda.
- 2. La commissione effettua i pagamenti a favore dello stato membro o dei beneficiari di cui al paragrafo 1.
- 3. Lo stato membro oppure i beneficiari di cui al paragrafo 1 tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese dei PIM o le copie autenticate conformi, per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo versamento relativo ai PIM.

Articolo 17

- 1. La Commissione è in modo continuo informata dello svolgimento dei PIM. Questa informazione deriva dai documenti trasmessi o messi a disposizione dagli stati membri e dai controlli effettuati dalla Commissione di sua iniziativa. La natura di questi documenti e le modalità dei controlli, in particolare i termini di trasmissione o di verifica, vengono precisati nei contratti di cui all'articolo 9.
- 2. Gli stati membri prendono tutte le misure necessarie per agevolare i controlli effettuati dalla Commissione sulle operazioni finanziate nell'ambito dei PIM,

fatti salvi i controlli organizzati dagli stati membri medesimi oppure sulla base degli articoli da 206 bis a 209 del trattato.

Questi controlli possono assumere la forma di inchieste o di verifiche in loco; queste sono effettuate, su richiesta della Commissione e con l'accordo dello stato membro, dai rappresentanti degli organi competenti di detto stato, accompagnati da agenti della Commissione.

- 3. Qualora dalle informazione a disposizione della Commissione risulti una irregolarità o una modifica rilevante rispetto al contratto di cui all'articolo 9, non sottoposta alla usa approvazione, le disposizioni relative ai Fondi si applicano alla parte dei PIM finanziata con uno di questi Fondi o stanziamenti.
- 4. Nelle stesse circostanze, i contributi assicurati dalla linea di bilancio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, possono essere sospesi, ridotti o soppressi previa decisione della Commissione. In particolare sono considerate come non effettuate le operazioni per le quali da due anni non è stato effettuato alcun versamento, senza che lo stato membro o i beneficiari di cui all'articolo 16, paragrafo 1 abbiano presentato una giustificazione nei termini fissati dalla Commissione.
- 5. I prestiti su risorse della BEI o del NSC concessi nell'ambito dei PIM sono soggetti alle procedure specifiche di controllo in uso per questi contributi.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 18

- 1. A decorrere dal 1987, la Commissione redige ogni anno una relazione particolareggiata sull'esecuzione dei PIM. La relazione verte sugli aspetti finanziari di tale esecuzione e sulla valutazione economica e sociale dei risultati ottenuti.
- 2. A decorrere dalla stessa data, la Commissione procede inoltre ad un rapporto annuo dell'insieme degli interventi finanziari a finalità strutturale eseguiti dalla Comunità, nel quale è posta in rilievo la parte degli interventi che contribuisce alla relaizzazione dei PIM.
- 3. Le relazioni e i rapporti vengono sottoposti al parere del comitato consultivo e quindi trasmesse, corredate di parere, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Consiglio.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1985. Esso scade il 31 dicembre 1993, data limite degli impegni di spesa in applicazione dei PIM.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS

ALLEGATO I

CAMPO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICA DEI PIM

FRANCIA

Le regioni Languedoc-Roussillon, Corsica, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Aquitania e Midi-Pyrénées (1), i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche.

GRECIA

L'insieme del territorio ellenico.

ITALIA

Tutte le regioni del Mezzogiorno (2), le regioni Liguria, Toscana, Umbria e Marche (3), nonché il versante appenninico amministrato dall'Emilia-Romagna, le zone lagunari dell'Adriatico settentrionale tra la zona valliva di Comacchio e quella di Marano Lagunare (4).

⁽¹) Esclusi gli agglomerati di Marsiglia, Bordeaux e Tolosa nonché la zona costiera ininterrottamente urbanizzata e con attività turistica permanente nelle quali sono solo possibili interventi in materia di pesca o di acquicoltura.

⁽²⁾ Esclusi gli agglomerati di Roma, Napoli e Palermo. Il Mezzogiorno comprende tutto il Lazio. Quanto alle infrastrutture, si prendono tuttavia in considerazione le zone della cassa del mezzogiorno, DPR n. 1523 del 30. 6. 1967.

⁽³⁾ Esclusi gli agglomerati di Firenze e Genova e le zone costiere ininterrottamente urbanizzate e con attività turistica permanente, nelle quali sono possibili solo interventi in materia di pesca e acquicoltura.

⁽⁴⁾ Dove sono possibili solo alcuni interventi in materia di acquicoltura.

ALLEGATO II

ELENCO DI AZIONI CHE TENDONO A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEI PIM

- a) Nel settore agricolo: in funzione della situazione originaria, nonché delle caratteristiche delle regioni e delle zone interessate, i PIM possono includere azioni volte:
 - alla riconversione ed alla ristrutturazione delle produzioni verso specializzazioni e impieghi più consoni alle prospettive del mercato, comprese la bioenergia, l'attività forestale e le azioni per la tutela e il miglioramento dell'ambiente;
 - all'ammodernamento e all'intensificazione di alcune produzioni soprattutto tradizionali compatibili con gli obiettivi generali di controllo della produzione definiti dalla politica agricola comune;
 - al rafforzamento dei provvedimenti socio-strutturali destinati a:
 - i) contribuire al miglioramento del reddito degli agricoltori con il pieno impiego ed eventualmente l'aumento delle indennità compensative;
 - ii) agevolare l'accesso e l'insediamento professionale dei giovani agricoltori;
 - iii) accelerare l'ammodernamento e il riorientamento delle strutture produttive;
 - all'ammodernamento delle infrastrutture rurali per migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
 - all'irrigazione;
 - all'allevamento;
 - alla forestazione e al miglioramento delle superfici destinate alle foreste;
 - al miglioramento fondiario, comprese le infrastrutture che lo rendono possibile;
 - alla formazione professionale (strutture di formazione) e alla divulgazione agricola;
 - al rafforzamento e all'ammodernamento delle strutture relative alla commercializzazione e alla trasformazione prodotti agricoli e della pesca, in particolare quelle gestite da cooperative di agricoltori.
- b) Nel settore della pesca, i programmi possono comprendere azioni volte a:
 - ristrutturare, riconvertire ed ammodernare una parte della flotta;
 - migliorare infrastrutture e impianti portuali, compresa la protezione biologica delle zone marittime e la creazione di parchi marini;
 - sviluppare l'acquicoltura, compresi i lavori di sistemazione delle lagune;
 - consolidare gli impianti per la conservazione e la trasformazione;
 - promuovere lo smercio dei prodotti della pesca, in particolare attraverso campagne pubblicitarie;
 - intensificare la ricerca e la formazione professionale nonché la presenza di assistenti tecnici.
- c) Nel settore dell'industria e dei servizi, i programmi possono comprendere azioni volte in particolare a:
 - costituire e sviluppare le piccole e medie imprese, l'artigianato e le cooperative, intensificando le misure già previste a tal fine nell'ambito degli aiuti agli investimenti materiali e degli aiuti destinati a migliorare l'organizzazione dell'impresa;
 - favorire l'innovazione e l'applicazione di nuove tecnologie nelle piccole e medie imprese, nelle imprese artigianali e nelle cooperative;
 - agevolare, in Grecia, la creazione di nuove imprese e il trasferimento fuori di Atene di quelle situate in questa città;
 - promuovere il turismo e rafforzare i servizi, compresi i trasporti connessi a questa attività;
 - promuovere altre attività a livello di piccole e medie imprese, in particolare quelle a monte e a valle dell'agricoltura e dell'industria agro-alimentare nonché quelle connesse all'impiego delle energie rinnovabili;

- rafforzare le infrastrutture necessarie per lo sviluppo delle attività creatrici di posti di lavoro, segnatamente :
 - i) l'assetto di piccole zone industriali, nelle regioni prioritarie;
 - ii) le infrastrutture di comunicazione tra queste zone e la rete principale (collegamenti stradali, rete di telecomunicazione di informazione, rete energetica);
 - iii) le infrastrutture e gli impianti direttamente connessi allo sviluppo del turismo;
 - iv) gli edifici e i grandi impianti dei centri di formazione, di ricerca e di assistenza tecnica nel settore dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e della pesca;
 - v) in Grecia, le infrastrutture in generale; in Francia e in Italia, le infrastrutture economiche, in particolare nei settori dei trasporti e dell'energia;
- rafforzare le infrastrutture intese a migliorare le condizioni di vita nelle zone rurali.
- d) I PIM riguardano anche azioni volte a valorizzare le risorse umane, in particolare per quanto concerne i giovani e le donne;
 - rafforzando l'intervento comunitario per quanto riguarda azioni supplementari di formazione professionale atte ad agevolare e completare le attività di cui ai PIM (soprattutto per la formazione di personale direttivo intermedio, la formazione allo sviluppo e alla pluriattività);
 - incoraggiando il graduale instaurarsi di attività preparatorie e promozionali dell'iniziativa locale, nei vari settori oggetto dei PIM;
 - offrendo servizi integrati ad operazioni di formazione professionale nei vari stadi della stessa (dalla prospezione del mercato locale del lavoro fino alla promozione del collocamento dei tirocinanti). Se necessario, questi servizi possono essere integrati dalla creazione di osservatori sul mercato del lavoro.

ALLEGATO III

CONTENUTO DEI PIM PRESENTATI DALLA FRANCIA, DALLA GRECIA E DALL'ITALIA

I documenti presentati dagli stati membri per il beneficio dei contributi di cui al regolamento dei Programmi integrati mediterranei descrivono:

- la zona geografica cui si riferiscono;
- gli obiettivi socio-economici da raggiungere mediante le azioni proposte in termini di reddito, occupazione, produttività e modo di vita della popolazione locale;
- la durata dei PIM, compresa tra tre e sette anni;
- le azioni da intraprendere alla luce della situazione e delle risorse esistenti in ciascuna zona e della loro evoluzione possibile;
- le misure di carattere amministrativo, legislativo e finanziario in atto o previste per l'applicazione dei PIM presentati;
- la coerenza con i programmi di sviluppo regionale definiti nel regolamento (CEE) n. 1787/84 (¹) e con le azioni già avviate nella zona con il contributo degli strumenti finanziari comunitari;
- le altre iniziative di carattere regionale, interregionale e nazionale che le autorità responsabili ritengono utile prendere di loro iniziativa per conseguire gli obiettivi di sviluppo definiti dai PIM.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

ALLEGATO IV

CONTRATTO DI PROGRAMMA

Il contratto redatto per ciascun PIM, una volta concluso l'esame di quest'ultimo da parte della Commissione in conformità dell'articolo 9 del regolamento, indica:

- a) la designazione da parte dello stato membro dell'autorità regionale o di qualsiasi altra autorità da esso designata per assicurare la buona esecuzione del PIM, nonché la composizione del comitato amministrativo incaricato di assisterla;
- b) la partecipazione delle parti beneficiarie al dispositivo di coordinamento e di mobilitazione delle iniziative di cui all'articolo 6;
- c) l'elenco e lo scadenzario delle azioni che beneficeranno del finanziamento stesso, in particolare il calendario di previsione dei contributi erogati dalle diverse fonti, comunitarie e nazionali;
- d) la descrizione delle operazioni di valutazione e più generalmente di controllo delle azioni che beneficiano di aiuto comunitario, nonché dei PIM nel suo complesso e gli obblighi che ne derivano per lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità designata dallo stato. Queste operazioni costituiscono la base per la continuità della concessione degli aiuti, nonché per la relazione annua sull'esecuzione dei PIM.
- e) la natura delle informazioni che lo stato membro, l'autorità regionale o qualsiasi altra autorità designata dallo stato per l'esecuzione dei PIM devono fornire, al fine di ottenere il pagamento dei contributi comunitari;
- f) la designazione delle autorità regionali o altre, oppure delle persone fisiche o giuridiche che possono ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione per ciascuna delle azioni che beneficiano del contributo comunitario;
- g) le condizioni secondo le quali le parti riceventi potrebbero elaborare clausole aggiuntive ai contratti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/85 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1985

che stabilisce le norme generali relative al regime di prezzo minimo all'importazione per le uve secche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particulare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il livello del prezzo minimo all'importazione ha un'incidenza sul regime di aiuto alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77; che il prezzo minimo all'importazione deve essere fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che, in conseguexa dell'attuale situazione monetaria, si ha un prezzo minimo, fissato in ECU e convertito in moneta nazionale applicando il tasso rappresentativo, che non rappresenta un livello di prezzo identico; che questo fatto potrebbe dar luogo a distorsioni degli scambi; che ciò può essere evitato applicando un coefficiente quando si procede alla conversione dell'ECU in moneta nazionale;

considerando che le uve di Corinto hanno caratteristiche differenti da quelle delle altre uve secche; che dovrebbereo essere fissati prezzi minimi all'importazione differenti; che l'imballaggio delle uve secche può avere una considerevole incidenza sul prezzo dei prodotti; che il prezzo minimo all'importazione dovrebbe tener conto di questo fatto;

considerando che la tassa di compensazione deve essere applicata soltanto se un prodotto non rispetta un prezzo minimo all'importazione; che la tassa di compensazione deve essere fissata tenendo conto del prezzo più basso applicato dai paesi terzi più rappresentativi con prezzi all'esportazione inferiori al prezzo minimo all'importazione;

considerando che i prezzi all'importazione possono essere inferiori al prezzo minimo all'importazione in conseguenza di avvenimenti che non sono in relazione con i prezzi applicati nei paesi terzi, come ad esempio fluttuazioni del tasso di cambio; che in tale caso conviene applicare una tassa di compensazione specifica; che tale tassa di compensazione deve garantire la conformità agli obiettivi del regime del prezzo minimo all'importazione, evitando nel contempo di gravare eccessivamente i prodotti;

considerando che il comitato monetario sarà consultato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Il prezzo minimo all'importazione per le uve secche è fissato prima dell'inizio della campagna. Si può procedere ad un adeguamento del prezzo minimo espresso in moneta nazionale, applicando un coefficiente monetario, per evitare distorsioni negli scambi tra gli stati membri.
- Un prezzo minimo all'importazione deve essere fissato per le uve secche di Corinto e per le altre uve secche.
- Per ciascuno dei due gruppi di prodotti di cui al paragrafo 2, il prezzo minimo all'importazione può essere fissato per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto da determinare e per i prodotti presentati in imballaggio immediato di peso netto superiore a tale peso.

Articolo 2

- 1. La tassa di compensazione è fissata tenendo conto di una scala di prezzi all'importazione. La differenza tra il prezzo minimo all'importazione e ciascuno scalino della scale è pari:
- all'1 % del prezzo minimo per il primo scalino,
- al 3 %, 6 % e 9 %, rispettivamente, del prezzo minimo per il secondo, terzo e quarto scalino,

Il quinto scalino della scala copre tutti i casi in cui il prezzo all'importazione è inferiore a quello applicato per il quarto scalino.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

2. L'importo massimo della tassa di compensazione da fissare non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo ed un importo determinato sulla base del prezzo più favorevole applicato sul mercato mondiale, per quantitativi rilevanti, dai paesi terzi più rappresentativi.

Articolo 3

Il prezzo minimo da rispettare all'importazione è quello applicabile il giorno dell'importazione. La tassa

di compensazione da riscuotere se necessario è quella applicabile lo stesso giorno.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. POOS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2090/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particulare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che la campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore del frumento duro inizia il 1º luglio 1985; che il Consiglio non ha ancora adottato, per questo prodotto, i prezzi per detta campagna; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore del frumento duro;

considerando che, per garantire la continuità del funzionamento del regime d'importazione per il frumento duro, nonché per le semole e i semolini di frumento duro, è opportuno prendere in considerazione ai fini del calcolo dei prelievi un prezzo uguale al prezzo d'entrata per la campagna di commercializzazione 1984/1985 applicabile al 1º luglio 1984, e cioè 352,67 ECU/t per il frumento duro, 547,9 ECU/t per

le semole e i semolini di frumento duro; che tali prezzi sono adeguati, a decorrere dal 1º agosto 1985, di importi identici alle maggiorazioni mensili fissate dal regolamento (CEE) n. 1020/84 (6);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (8),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 6. (7) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (8) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| | | (ECU/t |
|---|------------------------------------|----------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento sega- | |
| | lato | 132,23 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 154,86 (1) (5) |
| 10.02 | Segala | 131,80 (%) |
| 10.03 | Orzo | 129,95 |
| 10.04 | Avena | 106,80 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco | |
| | ibrido destinato alla semina | 108,74 (2) (3) |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio . | 79,39 (4) |
| 10.07 C | Sorgo | 132,49 (4) |
| 10.07 D I | Triticale | (7) |
| 10.07 D II | Altri cereali | 0 (5) |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento | |
| | segalato | 200,94 |
| 11.01 B | Farine di segala | 200,34 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 253,03 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento | } |
| <i>'</i> | tenero | 213,91 |

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2091/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (7),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

^{(&}lt;sup>7</sup>) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2º term. | 3° term. |
|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| comune | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 3,69 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 4,30 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 1,91 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | · 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2º term. | 3º term. | 4º term. |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| comune | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particulare l'articulo 14, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2013/85 (6), dopo aver convertito il prezzo minimo e la tassa di compensazione in moneta nazionale, l'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente;

considerando che la moltiplicazione ha lo scopo di impedire che il prezzo minimo espresso nelle monete nazionali dia lugo a distorsioni degli scambi;

considerando che il tasso di conversione della lira italiana è stato modificato;

considerando che questo fatto potrebbe dar luogo a distrorsioni degli scambi; che per evitare questo rischio, occorre procedere all'adeguamento del coefficiente applicabile alla lira italiana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente applicabile alla lira italiana di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2742/82 è sostituito dal coefficiente «1,088»;

Articolo 2

- Il coefficiente modificato di cui all'articolo 1 non si applica ai prodotti per i quali sia stata fornita la prova che avevano lasciato il paese fornitore prima del 29 luglio 1985.
- Le parti interessate devono fornire la prova, giudicata soddisfacente dalle competenti autorità, che ricorrono le condizioni previste dal paragrafo 1.

Le autorità competenti possono tuttavia considerare che i prodotti hanno lasciato il paese fornitore prima del 29 luglio 1985 quando viene presentato uno dei seguenti documenti;

- in caso di trasporto marittimo o fluviale, la polizza di carico da cui risulti che le operazioni di caricamento sono state effettuate prima di quella data;
- in caso di trasporto ferroviario, la lettera di vettura accettata dai servizi ferroviari del paese speditore prima di quella data;
- in caso di trasporto stradale, il carnet TIR presentato al primo ufficio doganale prima di quella
- in caso di trasporto aereo, la polizza di carico aerea da cui risulti che la compagnia aerea ha preso in carico i prodotti prima di quella data.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto a condizione che la dichiarazione per l'immissione in libera pratica sia stata accettata dalle autorità doganali prima dell'1 settembre 1985.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.

DECISIONE N. 2093/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che modifica la decisione n. 3302/81/CECA relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine al loro investimenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 54,

considerando che la decisione n. 3302/81/CECA della Commissione (¹) ha previsto nella sezione II le modalità per una comunicazione preventiva delle chiusure definitive o temporanee di impianti produttivi,

considerando che la Commissione, nel quadro degli orientamenti che essa definisce periodicamente, deve conoscere con precisione le capacità massime di produzione degli impianti delle imprese dell'industria siderurgica in funzione o suscettibili di essere rapidamente rimesse in servizio,

considerando che la Commissione non può contabilizzare nella stessa maniera le chiusure dichiarate come definitive e ottenute in seguito a distruzione fisica di certi elementi chiave degli impianti ed altre chiusure che non comportano la distruzione di tali elementi,

considerando che è necessaria una decisione che definisca ciò che si deve intendere per chiusura definitiva degli impianti, affinché la Commissione possa accertarsi che le riduzioni di capacità da essa richieste, o che essa esige come contropartita degli aiuti autorizzati nel quadro della decisione n. 2320/81/CECA (²), si siano concretizzate in chiusure definitive e quindi irreversibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La decisione n. 3302/81/CECA è modificata come segue :

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

- « Articolo 8
- 1. Formano oggetto della comunicazione tutte le chiusure definitive, le cessioni o vendite di impianti, indipendentemente dalla loro capacità massima nonché le chiusure temporanee di impianti che comportano una riduzione della capacità massima di produzione di almeno 50 000 t.

- 2. Saranno considerate chiusure definitive solamente quelle relative a impianti nei quali gli elementi chiave di cui al paragrafo 4 sono stati fisicamente distrutti al fine di rendere impossibile la loro rimessa in servizio, nonché gli impianti venduti o ceduti.
- 3. Ogni dichiarazione di chiusura definitiva impegna l'impresa ad effettuare la demolizione degli elementi chiave dell'impianto considerato, o a procedere alla vendita o alla cessione di tale impianto al più tardi 6 mesi a decorrere dalla data della cessazione della produzione.
- 4. Gli elementi chiave, la cui distruzione fisica è una condizione affiché la chiusura definitiva di un impianto possa essere presa in considerazione, sono:
- per i laminatoi a caldo: i forni di riscaldo e le gabbie dei laminatoi;
- per i laminatoi a freddo: le gabbie dei laminatoi;
- per gli impianti di rivestimento: gli aspi avvolgitori, gli aspi svolgitori, le torri-volano e le vasche:
- per gli altri impianti: le parti la cui assenza rende inutilizzabile l'impianto; per esempio il meccanismo che comanda la manovra di un convertitore LD, l'apparecchiatura che assicura lo sfornamento di una cokeria.
- 5. La Commissione si riserva il diritto di verificare sul posto l'avvenuta distruzione degli elementi chiave di cui al paragrafo 4.
- 2. All'articolo 9 è aggiunto il trattino seguente:
 - In caso di vendita o di cessione : la società di destinazione dell'impianto ».
- 3. All'articolo 15, comma 2, è aggiunta la frase seguente:
 - « Sono in particolare da includere nelle risposte alle indagini annuali tutti gli impianti che non sono stati chiusi definitivamente ai sensi dell'articolo 8, 2º capoverso, della presente decisione ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 20. 11. 1985, pag. 35. (2) GU n. L 228 del 13. 8. 1981, pag. 14.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione

Alois PFEIFFER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo (3),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84 (5), ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 (6) ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della

necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (8),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

^(°) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (8) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | , | (ECU/t) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|
| Numero della tariffa doganale comune | Corrente 8 | 1° term. 9 | 2° term. | 3° term. | 4° term. | 5° term. |
| 11.07 A I a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | (ECU/t) |
|--------------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Numero della tariffa doganale comune | 6° term. 2 | 7° term. | 8° term. 4 | 9° term. 5 | 10° term. | 11° term. |
| 11.07 A I a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2095/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 (²),

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 1º luglio 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto stato membro nella settimana che inizia il 1º luglio 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 1º luglio 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 1º luglio 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 1º luglio 1985

| Designazione delle merci | Importo del premio |
|---|---|
| Ovini o carni ovine che danno diritto al premio | 92,406 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1) |
| (1) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Un | ito. |

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 1º luglio 1985

| | | (ECU/100 kg) |
|---|---|--------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importi da riscuotere |
| | | Peso vivo |
| 01.04 B | Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura | 43,431 |
| | | Peso netto |
| 02.01 A IV a) | Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate: | |
| | 1. Carcasse o mezzene | 92,406 |
| | 2. Busto o mezzo busto | 64,684 |
| | 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella | 101,647 |
| | 4. Coscia intera o mezza coscia | 120,128 |
| | 5. altre: | |
| | aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati | 120,128 168,179 |
| 02.01 A IV b) | Carni delle specie ovina e caprina, congelate: | |
| • • | 1. Carcasse o mezzene | 69,305 |
| | 2. Busto o mezzo busto | 48,514 |
| | 3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella | 76,236 |
| | 4. Coscia intera o mezza coscia | 90,097 |
| | 5. altre: | |
| | aa) Pezzi non disossati | 90,097 |
| | bb) Pezzi disossati | 126,135 |
| 02.06 C II a) | Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate: | |
| | 1. non disossate | 120,128 |
| | 2. disossate | 168,179 |
| ex 16.02 B III b) 2) aa) 11 | Altre preparazioni o conserve di carni o di fratta- glie di ovini o di caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte: | |
| | — non disossate | 120,128 |
| | — disossate | 168,179 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2096/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (²), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1749/85 (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1749/85 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a

modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate (1) per il periodo che inizia il 5 agosto 1985

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Iugoslavia (²) | Austria/Svezia/ Svizzera | Altri paesi terzi |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| | | — Peso vivo — | |
| 01.02 A II (a) | 56,110 | 25,845 | 127,931 |
| | | — Peso netto — | 1 |
| 02.01 A II a) 1 | 106,609 | 49,106 | 243,069 |
|)2.01 A II a) 2 | 85,287 | 39,284 | 194,454 |
| 02.01 A II a) 3 | 127,931 | 58,927 | 291,683 |
| 02.01 A II a) 4 aa) | | 73,658 | 364,603 |
| 02.01 A II a) 4 bb) | _ | 84,254 | 417,054 |
| 02.06 C I a) 1 | _ | 73,658 | 364,603 |
| 02.06 C I a) 2 | | 84,254 | 417,054 |
| 16.02 B III b) 1 aa) | _ | 84,254 | 417,054 |

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo si applica solamente ai prodotti che sono conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1725/80 (GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 4).

⁽a) Il prelievo applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, importati alle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese per la sua applicazione, è totalmente o parzialmente sospeso in conformità a tali disposizioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2097/85 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1985

che fissa i prelievi prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1750/85 (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1750/85 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1985, pag. 32.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (1) per il periodo che inizia il 5 agosto 1985

(ECU / 100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Importo |
|--------------------------------------|----------------|
| | — Peso netto — |
| 2.01 A II b) 1 | 230,091 |
| 2.01 A II b) 2 | 184,072 (a) |
| 2.01 A II b) 3 | 287,614 |
| 2.01 A II b) 4 aa) | 345,136 |
| 2.01 A II b) 4 bb) 11 | 287,614 (a) |
| 2.01 A II b) 4 bb) 22 (b) | 287,614 (a) |
| 2.01 A II b) 4 bb) 33 | 395,756 (a) |

- (1) In conformità del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.
- (b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 1779/85 (3);

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1779/85 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei proditti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 1779/85 è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (¹) | Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (²) |
|---|---|--|--|
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | | |
| | D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina): | | |
| | I. Isoglucosio | _ | 41,90 |
| | ex II. non nominati, escluso il sorbosio | 0,4190 | |
| | E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale | 0,4190 | _ |
| | F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio | 0,4190 | |
| 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : | | |
| | F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: | | |
| | III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati | _ | 41,90 |
| | IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e di malto-destrina) | 0,4190 | |

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2099/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1969/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2061/85 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1969/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1969/85, 1969/85 modificato, modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 185 del 18. 7. 1985, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 43.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Import | Importo della restituzione | |
|---|---|------------|--|--|
| | | per 100 kg | per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione | |
| 17.01 | Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: | | | |
| | A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati: | | | |
| | (I) Zuccheri bianchi: | | | |
| | (a) zuccheri canditi | 41,90 | | |
| | (b) altri | 42,00 | | |
| | (II) Zuccheri aromatizzati o colorati | | 0,4190 | |
| | B. Zuccheri greggi: | | | |
| | II. altri : | | | |
| | (a) zuccheri canditi | 38,54 (1) | | |
| | (b) altri zuccheri greggi | 38,64 (1) | | |

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2100/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (²), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1º luglio 1985 ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1784/85 (3);

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1784/85 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 3362/84 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 25.

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tabella A

| Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg: | Zucchero bianco: | 41,90 |
|---|--|------------------------------------|
| | Zucchero greggio: | 38,54 |
| | Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | $41,90 \times \frac{S(1)}{100}$ |
| | Melassi : | |
| | Isoglucosio o sciroppo di isoglucosio aromatizzato o colorato: | 41,90 (²) |
| | Tabella B | |
| Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg: | Zucchero bianco: | 38,02 |
| | Zucchero greggio: | 34,97 |
| | Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- | 30.02 S (1 |
| | sio): | $38,02 \times \frac{S(^{1})}{100}$ |

⁽¹⁾ S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

⁽²⁾ Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2101/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/85 (2), in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1371/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1731/85 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1371/85 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22. (3) GU n. L 139 del 27. 5. 1985, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 26. 6. 1985, pag. 13.

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

| Numero della tariffa doganale comune | Settimana n. 19 dal 5 all'11 agosto 1985 | Settimana n. 20 dal 12 al 18 agosto 1985 | Settimana n. 21 dal 19 al 25 agosto 1985 | Settimana n. 22 dal 26 agosto al 1º settembre 1985 |
|---|--|--|--|--|
| 01.04 B | 45,867 (¹) | 45,867 (¹) | 45,867 (¹) | 45,867 (¹) |
| 02.01 A IV a) 1 | 97,590 (²) | 97,590 (²) | 97,590 (²) | 97,590 (²) |
| 2 | 68,313 (²) | 68,313 (²) | 68,313 (²) | 68,313 (²) |
| 3 | 107,349 (²) | 107,349 (²) | 107,349 (²) | 107,349 (²) |
| 4 | 126,867 (²) | 126,867 (²) | 126,867 (²) | 126,867 (2) |
| 5 aa) | 126,867 (²) | 126,867 (²) | 126,867 (²) | 126,867 (²) |
| bb) | 177,614 (²) | 177,614 (²) | 177,614 (²) | 177,614 (²) |
|)2.06 C II a) 1 | 126,867 (3) | 126,867 (³) | 126,867 (3) | 126,867 (3) |
| 2 | 177,614 (3) | 177,614 (3) | 177,614 (3) | 177,614 (3) |

⁽¹) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3658/84 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3658/84 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2102/85 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1312/85 (2), in particolare l'articolo 11, primo comma,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1372/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1732/85 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1372/85 ai dati ed alle quota-

zioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 27. 5. 1985, pag. 41. (4) GU n. L 166 del 26. 6. 1985, pag. 15.

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

| Numero della tariffa doganale comune | Settimana n. 19 dal 5 all'11 agosto 1985 (1) | Settimana n. 20 dal 12 al 18 agosto 1985 (¹) | Settimana n. 21 dal 19 al 25 agosto 1985 (¹) | Settimana n. 22 dal 26 agosto al 1º settembre 1985 (¹) |
|--|--|--|--|--|
|)2.01 A IV b) 1 | 72,943 | 72,943 | 72,943 | 72,943 |
| 2 | 51,060 | 51,060 | 51,060 | 51,060 |
| 3 | 80,237 | 80,237 | 80,237 | 80,237 |
| 4 | 94,826 | 94,826 | 94,826 | 94,826 |
| 5 aa) | 94,826 | 94,826 | 94,826 | 94,826 |
| bb) | 132,756 | 132,756 | 132,756 | 132,756 |

⁽¹) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3658/84 e (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2103/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1778/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2017/85(4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1778/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1778/85 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1. (³) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 9. (⁴) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 42.

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

| | | | (ECU) |
|---|---|--|--|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione | Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca |
| 17.02 | Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | | |
| į | C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero | 0,4764 | _ |
| | D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina): | , | |
| | I. Isoglucosio | _ | 58,23 |
| • | ex II. non nominati | 0,4764 | _ |
| | E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale | 0,4764 | _ |
| | F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio | 0,4764 | , · · |
| 21.07 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : | | |
| | F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: | | |
| | III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati | _ | 58,23 |
| : | IV. altri | 0,4764 | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 2104/85 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1985

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/85 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo del prelievo |
|---|--|-------------------------|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi | 47,64 43,20 (¹) |

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1. (³) GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77. (⁴) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 40.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2105/85 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (4), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1734/85 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2084/85 (8); considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 (9), ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 (10) per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (11) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (12),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 luglio 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 (13), conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1734/85 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

```
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

(7) GU n. L 166 del 26. 6. 1985, pag. 19.

(8) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 40.

(9) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.
```

(10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (12) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

| • |
|---|
|---|

| | | (ECU/t |
|---|-------------------------------------|------------|
| Nomen 111 c 20 | Prelie | evi |
| Numero della tariffa doganale comune | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) | ACP o PTOM |
| 11.01 D (²) | 199,72 | 193,68 |
| 11.01 G (²) | 138,44 | 135,42 |
| 11.02 A IV (²) | 199,72 | 193,68 |
| 11.02 A VII (²) | 138,44 | 135,42 |
| 11.02 B I a) 2 aa) | 112,77 | 109,75 |
| 11.02 B I a) 2 bb) (²) | 196,70 | 193,68 |
| 11.02 B I b) 2 (²) | 196,70 | 193,68 |
| 11.02 B II d) (²) | 215,44 | 212,42 |
| 11.02 C IV (²) | 175,18 | 172,16 |
| 11.02 C VI (²) | 215,44 | 212,42 |
| 11.02 D IV (²) | 112,77 | 109,75 |
| 11.02 D VI (²) | 138,44 | 135,42 |
| 11.02 E I a) 2 (²) | 112,77 | 109,75 |
| 11.02 Е I b) 2 (²) | 221,24 | 215,20 |
| 11.02 E II d) 2 (²) | 245,01 | 238,97 |
| 11.02 F IV (²) | 199,72 | 193,68 |
| 11.02 F VII (²) | 138,44 | 135,42 |

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

[—] un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

[—] un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2106/85 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1985

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 (4), ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni di concessione di restituzioni particolari all'esportazione per certe carni bovine e certe conserve sono state adottate dai regolamenti (CEE) n. 32/82 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 631/85 (6), (CEE) n. 1964/82 (7), (CEE) n. 74/84 (8) e (CEE) n. 2388/84 (9);

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1226/85 (10) e (CEE) n. 1591/85 (11) hanno definito le condizioni relative all'esportazione di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione dei bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg e degli altri bovini di peso vivo uguale o superiore a 250 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendole a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II a), di talune carni congelate che figurano nell'allegato alla sottovoce ex 02.01 A II b) e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 aa);

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche molto differenti dei prodotti di cui alle sottovoci ex 02.01 A II a) 4 aa) ed ex 02.01 A II b) 4 aa), è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che è altresì opportuno accordare restituzioni alle carni disossate, salate o in salamoia, nonché secche e affumicate per le esportazioni verso taluni paesi terzi;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato alla sottovoce 16.02 B III b) 1 bb), la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17. (3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32.

^(°) GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28. (10) GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 10.

⁽¹¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 31.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (²),
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1985.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 1985, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo delle restituzioni |
|--|---|-------------------------------|
| | | — Peso vivo — |
| x 01.02 A | Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche: | |
| | I. Riproduttori di razza pura: | |
| | (a) femmine di peso vivo uguale o superiore a 250 kg | 80,000 |
| | (b) maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg | 80,000 |
| | II. Diversi dai riproduttori di razza pura: | |
| | (a) bovini adulti maschi di peso vivo uguale o superiore a 300 kg: | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 80,000 |
| : | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 80 000 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 80,000 65,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la | 03,000 |
| | Svizzera | 65,000 |
| e. | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 30,500 |
| , | (b) non denominati, di peso vivo uguale o superiore a 250 kg: | • |
| į | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 76,000 |
| , | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 76,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 61,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la | (1.500 |
| | Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 61,500 28,500 |
| | | Peso netto - |
| c 02.01 A II | Carni della specie bovina: | |
| | a) fresche o refrigerate: | |
| : | 1. in carcasse, mezzene e quarti detti compensati: | , |
| | (aa) la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole: | |
| | (11) di bovini adulti maschi (³): | , |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten- trionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 114,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi- dentale, centrale, orientale e australe (¹), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 107,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 88,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 88,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della | 00,000 |
| | Svizzera | 44,500 |

| Numero della tariffa doganale | Designazione delle merci | Importo delle restituzior |
|----------------------------------|--|------------------------------|
| comune | | |
| | | — Peso netto - |
| x 02.01 A II | (22) non denominate: | |
| segue) | per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi- | 97,500 |
| | dentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 90,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 81,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 81,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 40,500 |
| | (bb) altri: | |
| | (11) di bovini adulti maschi (3): | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 155,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi- dentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 148,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 120,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 120,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 60,500 |
| | (22) non denominati: | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 132,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi- dentale, centrale, orientale e australe (¹), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 125,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 110,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 110,000 |
| | per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 55,500 |
| | 2. Quarti anteriori e busti: | |
| | (aa) di bovini adulti maschi (³): | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio- nale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 114,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (¹), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 107,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 88,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 88,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz- | • |
| | zera | 44,500 |

27. 7. 85

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo delle restituzioni |
|--|---|-------------------------------|
| | | — Peso netto — |
| x 02.01 A II | (bb) non denominati: | |
| segue) | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio- nale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 97,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden- tale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 90,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 81,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 81,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz- zera | 40,500 |
| | 3. Quarti posteriori e selle: | |
| | (aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole : | |
| | (11) di bovini adulti maschi (³): | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 196,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 189,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 152,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 152,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 76,500 |
| | (22) non denominati : | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 166,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi- dentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 159,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 139,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 139,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 70,500 |
| | (bb) con più di nove costole o nove paia di costole: | |
| | (11) bovini adulti maschi (3): | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 114,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occi- dentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 107,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 88,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 88,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 44,500 |

| | | (ECU/100 kg |
|--|---|-------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo delle restituzioni |
| | | — Peso netto — |
| ex 02.01 A II | (22) non denominati: | |
| (segue) | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 97,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 90,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 81,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 81,000 |
| · | per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 40,500 |
| | 4. altre: | |
| | ex aa) pezzi non disossati: | |
| | (11) ricavati da carcasse, mezzene o quarti detti compensati di bovini maschi adulti (8), esclusa la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole: | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 155,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (¹), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 148,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 120,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 120,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 60,500 |
| | (22) ricavati da quarti anteriori di bovini maschi adulti (8): | |
| - | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 114,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 107,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 88,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 88,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 44,500 |
| | (33) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole (8): | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 196,000 |
| | per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (¹), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 189,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 152,500 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo delle restituzioni |
|--|--|-------------------------------|
| | | — Peso netto — |
| x 02.01 A II egue) | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 152,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 76,500 |
| | (44) altri, per i quali il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo: | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 97,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 90,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 81,000 |
| . ' | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 81,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 40,500 |
| | ex bb) pezzi disossati, ogni pezzo imballato individualmente: (11) ricavati da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di nove costole o nove paia di costole (4): | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 280,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e austra- le ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 270,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 218,000 |
| <i>j</i> | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 218,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 109,500 |
| | (22) altri, esclusi il fianchetto e il garretto (7): | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente ('), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 188,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe ('), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 178,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 157,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 157,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 79,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (5) e per le esportazioni a destinazione del Canada | 80,000 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Importo delle restituzion |
|--|--|------------------------------|
| | | — Peso netto |
| 02.01 A II | b) congelate: | |
| (segue) | 1. in carcasse, mezzene o quarti detti compensati: | |
| | (aa) la parte anteriore della carcassa e della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole : | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio- nale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 80,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden- tale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il | · |
| | Madagascar e lo Swaziland | 74,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la | 74,000 |
| | Svizzera | 74,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz- zera | 35,500 |
| | (bb) altre: | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio- nale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 107,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden- tale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il | 106,000 |
| | Madagascar e lo Swaziland | 99,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la | 99,500 |
| | Svizzera — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz- | 99,500 |
| | zera | 47,500 |
| | 2. Quarti anteriori e busti: | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 80,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 74,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 74,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 74,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 35,500 |
| | 3. Quarti posteriori e selle: | |
| | (aa) con un massimo di nove costole o nove paia di costole: | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrio- nale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 131,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il | 125,000 |
| | Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 125,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 125,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz- | 120,000 |

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle mercí | Importo delle restituzioni |
|--|---|-------------------------------|
| | | — Peso netto — |
| ex 02.01 A II (segue) | (bb) con più di nove costole o nove paia di costole: — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 80,500 |
| | per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (¹), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (¹²) | 74,000 74,000 |
| | per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Sviz- | 74,000 |
| | zera 4. altre: | 35,500 |
| | aa) pezzi non disossati, il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo: | |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (¹), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occiden- | 80,500 |
| | tale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 74,000 74,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 74,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 35,500 |
| | ex bb) pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente (7): | |
| | — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (5) e per le esportazioni a destinazione del Canada | 80,000 |
| | — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa setten- trionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla | 121,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (¹), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland | 114,000 93,500 |
| | per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 93,500 |
| | — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 46,500 |
| | altri pezzi disossati: — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 2973/79 (5) e per le esporta- | |
| | zioni a destinazione del Canada — per le esportazioni effettuate nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. | 80,000 |
| | 1226/85 (10) e (CEE) n. 1591/85 (11): — a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e | 100 500 |
| | Melilla — a destinazione della Polinesia francese e dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il | 190,500 |
| | Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) | 181,000 181,000 |
| | — a destinazione dei paesi terzi europei (¹) (²), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e la Svizzera | 181,000 |
| | — a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera | 86,000 |

(ECU/100 kg) Numero Importo Designazione delle merci della tariffa doganale delle restituzioni comune -- Peso netto ex 02.06 C I a) 2 Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate: (aa) salate e secche per le esportazioni a destinazione della Svizzera 60,500 (bb) salate o in salamoia, o anche secche e affumicate: per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla 102,500 Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse ex 16.02 B III b) 1 quelle finemente omogeneizzate (6): ex aa) non cotte, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso): (11) 80 % o più di carni: — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, 102,500 per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il Madagascar e lo Swaziland 96,000 96,000 — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e 96,000 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera 96,000 (22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni: - per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, 58,000 — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il 58,000 Madagascar e lo Swaziland 58,000 — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e 58,000 — per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della 58,000 Svizzera (33) 40 % o più e meno del 60 % di carni: — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa settentrionale, del vicino e medio Oriente (1), escluse le isole Canarie, 38,500 Ceuta e Melilla — per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale e australe (1), esclusi il Botswana, il Kenia, il 38,500 Madagascar e lo Swaziland — per le esportazioni a destinazione di taluni altri paesi terzi d'Asia (12) 38,500 per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei (1) (2), le isole Canarie, Ceuta, Melilla e la Groenlandia, escluse l'Austria, la Svezia e 38,500 per le esportazioni a destinazione dell'Austria, della Svezia e della 38,500 Svizzera ex bb) non nominate, contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina (escluse le frattaglie ed il grasso) (11) 80 % o più di carni: 65,000 (°) - per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi (22) 60 % o più e meno dell'80 % di carni: 38,000 - per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi (33) 40 % o più e meno del 60 % di carni: - per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi 27,000 (44) 20 % o più e meno del 40 % di carni: 10,000 - per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi

- (1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3537/82 della Commissione (GU n. L 371 del 30. 12. 1982, pag. 7).
- (2) Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1).
- (3) L'importo di questa restituzione è subordinato alla presentazione dell'attestato che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11).
- (4) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48).
- (3) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.
- (6) Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.
- (7) Beneficiano della restituzione soltanto i pezzi disossati che non comprendono, integralmente o parzialmente, il fianchetto o/e il garretto.
- (8) L'importo di detta restituzione è subordinato al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 74/84 della Commissione (GU n. L 10 del 13. 1. 1984, pag. 32).
- (°) Per i prodotti che soddisfano alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione (GU n. L 221 del 18. 8. 1984), la restituzione è di 103 ECU/100 kg di peso netto.
- (10) GU n. L 125 dell'11. 5. 1985, pag. 10.
- (11) GU n. L 154 del 13. 6. 1985, pag. 31.
- (12) Ai sensi del presente regolamento, per « altri paesi terzi d'Asia » si intendono i paesi seguenti : Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong.
- NB: In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

leggi:

« ex 90.01 A II ».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1736/85 del Consiglio, del 4 giugno 1985, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti indutriali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 170 del 1º luglio 1985)

```
A pagina 7, settima sottovoce, ex 84.55 C, terza riga,
anziché: «48 × mm»
leggi:
          *48 × 48 mm *
A pagina 10, seconda sottovoce, ex 84.55 C,
- al secondo trattino, prima riga,
   anziché: « — due memorie »
   leggi:
             * — tre memorie *
— al sesto trattino, terza e quarta riga,
   anziché: « EDH 90804 BS-25 (15)
              EDH 90804 BS-30 (20) •
              • EDH 90806 BS-25 (15)
   leggi:
              EDH 90806 BS-30 (20) »
A pagina 11, terza sottovoce, ex 84.55 C, terza riga,
anziché: « 42 spinotti di connessione »
          * 42 spinotti di connessione o punti di contatto, >
A pagina 13, quinta sottovoce, ex 85.21 D II, primo trattino, quarta riga,
anziché: «TC 63 1000 P»
          «TC 53 1000 P»
A pagina 20, quarta sottovoce, ex 85.21 D II, primo trattino, terza riga,
anziché: «X 2201»
          « X 2001 »
leggi:
A pagina 20, quinta sottovoce, ex 85.21 D II, terza riga,
anziché: « X 2202 »
leggi:
          • X 2002 •
A pagina 35, quinta sottovoce, ex 85.21 D II, terza riga,
anziché: «... 15 × 53 mm,»
          \star \dots 17 \times 53 \text{ mm}, \star
leggi:
A pagina 43, quarta sottovoce,
anziché: «Tetrakis [-3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil] di pentaeritritolo»

    Tetrakis [-3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil] propionato di pentaeritritolo »

A pagina 44, sesta sottovoce,
anziché: « Flutamid (DCI) »
leggi:
          Flutammide (DCI) >
A pagina 44, ventunesima sottovoce,
anziché: « 4,4-Diisocianato di 3,3' -dimetilibifenile-4,4' -diile »
          « Diisocianato di 3,3' -dimetilibifenile-4,4' -diile »
leggi:
A pagina 46, prima sottovoce,
anziché: « Cloridrato di buspirone (DCIM) »
          « Cloridrato di encainide »
leggi:
A pagina 53, prima sottovoce,
anziché: « ex 29.02 C XI »
          « ex 39.02 C XI »
leggi:
A pagina 58, seconda sottovoce, seconda riga,
'anziché: «... a 65 micrometri »
         <... a 6,5 micrometri »
leggi:
A pagina 59, ultima sottovoce
anziché: « ex 90.01 A »
```